



ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DEI LIVELLI DAL IV AL VIII ANNO 2017

LE PARTI PRESO PRELIMINARMENTE ATTO CHE:

- 1) in data 17 ottobre 2019 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto integrativo per il trattamento economico accessorio personale dei livelli dal IV al VIII anno 2017;
- 2) ai sensi dell'art. 40 *bis* D.Lgs. n. 165/2001 in data 18 ottobre 2019 la predetta ipotesi, unitamente alla pertinente relazione tecnico – finanziaria e a quella illustrativa, è stata trasmessa al Collegio dei Revisori per la prescritta certificazione;
- 3) il Collegio dei Revisori nella seduta del 18 ottobre 2019 – verbale n. 285 – ha certificato l'ipotesi in parola;
- 4) con note del 16 giugno u.s. la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – e Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, hanno espresso parere favorevole all'ulteriore corso dell'*iter* contrattuale, nel contempo subordinandolo ad alcune modifiche alle disposizioni di cui all'art. 7 e all'art. 15 dell'ipotesi, da apporre in sede di stipula dell'accordo definitivo;

CONVENGONO

- sulla opportunità di espungere l'art. 7 dell'ipotesi, [concernente “progressioni di livello nei profili (art.54 CCNL 21.2.2002 biennio economico 1998/1999)], in quanto il CCNL 2016-2018, ai sensi dell'art. 68, comma 8, lett. e, stabilisce che i criteri generali per le progressioni economiche di livello nell'ambito di ciascuno profilo, di cui all'art. 54 del CCNL del 21/2/2002 sono oggetto di confronto;
- sulla necessità di modificare il testo dell'art. 15 dell'ipotesi, da intendersi integralmente sostituito nel modo seguente: art. 14 “Le eventuali economie che dovessero realizzarsi in una o più delle indennità previste dagli artt. 5 e seguenti, saranno destinate a tutto il personale dei livelli IV- VIII a titolo e secondo i criteri distributivi di cui all'art. 5 comma 2 del presente accordo”.

D. L.

QUANTO SOPRA PREMESSO

le Parti stipulano in via definitiva l'accordo di contrattazione integrativa per il trattamento economico accessorio personale dei livelli dal IV al VIII - anno 2017.

Data 3/12/2021

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Dott. Andrea PICCIOLI
Direttore Generale, giusta delega del Presidente





Dott.ssa Rosa Maria MARTOCCIA
Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche, giusta delega del Presidente



LE DELEGAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE:

CISL SCUOLA 


FLC CGIL 

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 

SNALS CONFSAL 

FEDERAZIONE GILDA UNAMS 

LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA:





ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DEI LIVELLI DAL IV AL VIII ANNO 2017

ART. 1

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo è stipulato ai sensi di quanto disposto dall'art.7 del Contratto Collettivo di Lavoro comparto istruzione e ricerca biennio 2016-2018 sottoscritto in data 19 aprile 2018. Esso si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dell'ISS dei livelli dal IV all'VIII.

ART. 2

DECORRENZA E DURATA

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017, subordinatamente al perfezionamento delle procedure di cui all'art. 40 bis del D.lgs. n. 165/2001.

ART. 3

RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Il Fondo disponibile per il trattamento accessorio del personale dei livelli IV-VIII dell'Istituto Superiore di Sanità è il seguente:

ANNUALITA'	FONDO COMPLESSIVO
2017	€ 10.899.601,18

ART. 4

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il fondo per il trattamento accessorio è destinato al finanziamento delle seguenti indennità:
 - Indennità di ente annuale (art. 43 comma 2 lett. c) CCNL 7.10.1996);
 - Indennità di ente mensile (art. 43 comma 2 lett. c) CCNL 7.10.1996);
 - Progressioni economiche super (art.53 CCNL 21.2.2002 biennio economico 1998/1999);
 - Progressioni di livello nei profili (art.54 CCNL 21.2.2002 biennio economico 1998/1999);
 - Indennità per prestazioni di lavoro in turno (art. 43, comma 2 lettera b) del CCNL 07.10.1996);
 - Indennità di straordinario (art. 43 comma lett. a) CCNL 7.10.1996);
 - Indennità di rischio residuo (art. 43 comma 2 lett. b) del CCNL 07.10.1996);
 - Indennità di reperibilità (art. 43 comma 2 lett. b) del CCNL 07.10.1996);
 - Indennità per specifiche responsabilità (art. 43 comma 2 lett. b) del CCNL 07.10.1996);
 - Indennità per lavoro notturno (art. 43, comma 2 lett. b) del CCNL 07.10.1996);
 - Indennità di posizione (art. 43 comma 2 lett. d) del CCNL 07.10.1996).

Di nuovo!

3

FONDI DI NATURA PERMANENTE

ART. 5

INDENNITA' DI ENTE ANNUALE E MENSILE

ART. 43 COMMA 2 LETT. C CCNL 7.10.1996

1. Il Fondo destinato all'erogazione delle indennità di ente annuale e mensile è il seguente:

ANNUALITA'	TOTALE INDENNITA' DI ENTE ANNUALE E MENSILE
2017	€ 9.523.039,61

2. Gli importi delle suddette indennità rimangono quelli stabiliti dal CCI 2016.

ART. 6

PROGRESSIONI ECONOMICHE SUPER

ART. 53 CCNL 21.2.2002 BIENNIO ECONOMICO 1998/1999

1. Il finanziamento delle posizioni economiche super (art.5, comma 3 del CCNL biennio economico 2004/2005) è di € 454.907,40

ART.7

REMUNERAZIONE DELLE INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 43 COMMA 2 LETTERA B DEL CCNL 07.10.1996.

INDENNITA' DI TURNO E PER LAVORO NOTTURNO

1. Il Fondo destinato all'erogazione delle indennità in parola è il seguente:

ANNUALITA'	TOTALE INDENNITA' DI TURNO E LAVORO NOTTURNO
2017	€ 356.000,00

2. Per quanto attiene il lavoro notturno, le parti concordano che il servizio sia retribuito con una maggiorazione retributiva di € 53,00 lordi per turno (€ 800,00 lordi mensili) per una presenza che non potrà eccedere 15 turni lavorativi al mese per ciascun addetto calcolati su media bimestrale.

3. L'importo di cui al precedente comma sarà maggiorato del 25% per il turno prestato nei giorni di Pasqua, 1 maggio, 15 agosto, 24 e 31 dicembre.

4. La maggiorazione viene decurtata di € 53,00 per ogni giorno di mancata presenza, per qualsiasi causa, dal servizio nei giorni previsti.

ART. 8

INDENNITA' DI STRAORDINARIO

ART. 43 COMMA 2 LETT. A CCNL 7.10.1996

Di cui

4

1. Il Fondo destinato all'erogazione dell'indennità di straordinario è il seguente:

ANNUALITA'	TOTALE INDENNITA' DI STRAORDINARIO
2017	36.000,00

2. Alle strutture di cui alla tabella seguente per l'anno 2017 è assegnato un numero complessivo di ore di lavoro straordinario pari a 3200 ore annue così suddivise:

STRUTTURA	NUMERO MAX ORE STRAORDINARIO
PRESIDENZA	2000
DIREZIONE GENERALE	1200

3. I dipendenti che svolgono nel corso dell'anno ore di lavoro in eccedenza rispetto a quelle dell'orario normale di lavoro in forma debitamente autorizzata, potranno usufruire di max. 200 ore annue di straordinario secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per particolari esigenze straordinarie, nei confronti del personale individuato con provvedimento del Direttore generale il predetto monte/ore di cui sopra potrà essere aumentato sino a ore 250 annue, beninteso nel rispetto del limite budgetario previsto dal presente articolo.

ART. 9

REMUNERAZIONE DELLE INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 43 COMMA 2 LETTERA B DEL CCNL 07.10.1996: CONDIZIONI LAVORATIVE COMPORTANTI RISCHIO

1. Il Fondo destinato all'erogazione dell'indennità di rischio residuo è il seguente:

ANNUALITA'	TOTALE INDENNITA' DI RISCHIO RESIDUO
2017	€ 135.000,00

2. Il presente articolo disciplina le voci accessorie destinate al personale di cui alla Tabella seguente e comportanti condizioni lavorative che devono confrontarsi con i rischi residui intesi quali quelli di impossibile eliminazione cui occorre far fronte con dispositivi di protezione individuale o collettiva o che necessitano di particolari cautele.

3. Le parti concordano di determinare nel seguente modo le indennità accessorie di che trattasi:

INDENNITA' DI RISCHIO RESIDUO

PERSONALE	SERVIZIO E UNITA' DI PERSONALE		INDENNITA' GIORNALIERA
Personale che effettivamente tratta, o comunque, effettivamente lavora a contatto con cavie da laboratorio	Addetti allo stabulario	30	5,00
Persona che utilizza dispositivi di protezione individuale o collettivi e nei soli giorni di effettivo utilizzo o in cui siano richieste particolari cautele			Secondo le classi di rischio e gli importi di cui al contratto integrativo 2008: Classe 1 € 2,00 Classe 2 € 1,60 Classe 3, escluso VDT € 1,20

D. M.

M

5

ART. 10

**REMUNERAZIONE DELLE INDENNITÀ DI CUI ALL'ART. 43 COMMA 2 LETTERA B DEL CCNL
07.10.1996- INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ**

1. Il Fondo destinato all'erogazione dell'indennità di reperibilità è il seguente:

ANNUALITÀ	TOTALE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ
2017	€ 55.000,00

ART. 11

**REMUNERAZIONE DELLE INDENNITÀ DI CUI ALL'ART. 43 COMMA 2 LETTERA B e D DEL CCNL
07.10.1996-INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ED INDENNITÀ DI POSIZIONE**

1. Il Fondo destinato all'erogazione dell'indennità per specifiche responsabilità nonché di quella di posizione è il seguente:

ANNUALITÀ	TOTALE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ E POSIZIONE
2017	€ 15.000,00

2. Al Cassiere ed al Consegretario, in relazione all'esercizio di compiti che comportano il maneggio di valori e o specifiche responsabilità contabili, è attribuita una indennità giornaliera di € 5,00 per ogni giorno di svolgimento della funzione. Indennità di analogo importo è attribuita al responsabile dell'Ufficio protocollo ed archivio, a motivo delle competenze allo stesso attribuite di speciale rilevanza gestionale. Una ulteriore indennità è corrisposta, in ragione della particolare delicatezza e potenziale pericolosità non determinabile a priori dei campioni e saggi, ricevuti dall'Istituto per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, ad un addetto al protocollo centrale incaricato della ricezione dei campioni medesimi. La misura di tale indennità giornaliera è fissata in € 2,50.
3. Al restante personale in servizio presso l'Ufficio Cassa, compreso il Vice Cassiere, è attribuita l'indennità di cassa per maneggio valori nella misura di € 1,03 al giorno.
4. Al Cassiere non viene corrisposta l'indennità di cui al comma precedente; al vice cassiere viene corrisposta l'indennità giornaliera di € 5,00 per ogni giorno di svolgimento della funzione in sostituzione del Cassiere in luogo dell'indennità di cui al comma precedente.
5. L'indennità giornaliera viene corrisposta in base alla presenza e all'effettivo svolgimento nella giornata del servizio. I responsabili di struttura dovranno documentare la presenza e in quali giorni il servizio sia stato effettivamente svolto.
6. Al personale che concorre alla gestione di capitoli di spesa o di entrata o con elaborazione di previsioni, variazioni e consuntivi, nonché proiezioni sulla dotazione di fondi o attribuzione del trattamento economico, che possono comportare per gli stessi una responsabilità contabile, sarà attribuita un'indennità giornaliera, collegata alla presenza e all'effettivo svolgimento del servizio, di € 5,00. L'indennità è attribuita dal Direttore Generale, su proposta dei Direttori Centrali ed a seguito di specifica relazione dei Dirigenti degli Uffici individuati. L'indennità di responsabilità contabile non è cumulabile con l'indennità di posizione di cui all'art. 43, comma 2, lettera d) del medesimo CCNL 1994-1997. Le unità di personale cui attribuire l'indennità di cui al presente comma restano così determinate: Ufficio trattamento economico della Direzione Centrale delle Risorse Umane ed Economiche numero 5 unità; Ufficio logistica progettazione e manutenzione della Direzione Generale: numero 1 unità.
7. Si riepilogano nella seguente tabella le indennità attribuite per specifiche responsabilità:

Ri / cu

AS





6 

INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA'

TIPO INDENNITA'	FUNZIONE	UNITA' DI PERSONALE	INDENNITA' GIORNALIERA
specifiche responsabilita'	cassiere	1	€ 5,00
	consegnatario	1	€ 5,00
	responsabile dell'ufficio protocollo ed archivio	1	€ 5,00
indennita' di cassa per maneggio valori	personale in servizio presso l'ufficio cassa	3	€ 1,03
responsabilita' contabile	vedi comma 6	6	€ 5,00
indennita' di ricezione campioni	un addetto al protocollo centrale giornalmente incaricato della ricezione dei campioni potenzialmente a rischio	1	€ 2,50

8. L'indennità di posizione spetta al personale incaricato del coordinamento di strutture di particolare complessità.
9. Le posizioni organizzative sono definite, su proposta dei Direttori Centrali, con Decreto del Direttore Generale. A fini meramente ricognitivi, si indicano le posizioni organizzative attualmente esistenti:

STRUTTURA	UFFICIO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Direzione centrale degli affari generali	Ufficio contenzioso del lavoro e disciplinare	Coordinamento affari legali
Direzione centrale delle risorse umane ed economiche	Ufficio contratti	Coordinamento procedure contrattuali
	Ufficio trattamento giuridico e relazioni sindacali	Coordinamento settore previdenza e quiescenza
	Ufficio trattamento giuridico e relazioni sindacali	Coordinamento Ufficio matricola
	Ufficio bilancio, ragioneria e affari fiscali – trattamento economico	Coordinamento delle attività del bilancio
	Ufficio reclutamento, borse di studio e formazione	Coordinamento attività di reclutamento livelli I – V

10. L'importo destinato all'indennità di posizione, nell'ambito del budget previsto dal presente articolo, è di € 6.198,00.

ART. 12

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

1. Le disposizioni del presente Accordo sono estese al personale assunto con contratto a tempo determinato, così come previsto dall'art. 84 del Contratto Collettivo di Lavoro comparto istruzione e ricerca biennio 2016-2018 firmato in data 19 aprile 2018. Il relativo finanziamento resta a carico dei programmi di ricerca sulle cui risorse è stata disposta l'attribuzione dei singoli incarichi.

ART. 13

PERSONALE DEL CNT E DEL CNS

1. Per il personale in servizio presso il Centro Nazionale Trapianti e per il personale in servizio presso il Centro Nazionale Sangue, sia dipendente dell'ISS, sia proveniente da altra Amministrazione o assunto direttamente dai Centri medesimi, preso atto che le competenze accessorie di tutto il personale comunque in servizio presso il CNT e il CNS sono a carico

D. Iuv

NS

[Signature]

[Signature]

7 *[Signature]*

del bilancio dei Centri stessi, si procederà alla disciplina dei trattamenti accessori con risorse tratte dai rispettivi capitoli di funzionamento, previa separata contrattazione integrativa cui parteciperanno i Direttori dei Centri. I valori unitari delle singole indennità spettanti non potranno comunque essere diversi da quelli previsti dal presente Accordo e riferiti al personale in servizio presso l'Istituto Superiore di Sanità, compresi eventuali conguagli.

ART.14

NORMA FINALE

1. Le eventuali economie che dovessero realizzarsi in una o più delle indennità previste dagli artt. 5 e seguenti, saranno destinate a tutto il personale dei livelli IV-VIII a titolo e secondo i criteri distributivi di cui all'art. 5 comma 2 del presente accordo.

R. M.

Mg



 8